

Statuto Allegato "A"

"PRIMAURORA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

Art.1 - Denominazione e sede sociale

E costituita ai sensi dell'art. 32 e ss. del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117/2017 "PRIMAURORA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" abbreviata in "PRIMAURORA O.D.V." che, da questo punto in poi sarà denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione altresì riveste la qualifica di organizzazione di volontariato ai sensi della legge n. 266/1991 e successive modifiche nonché del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni recante il "Codice del Terzo Settore".

L'associazione ha forma giuridica di associazione non riconosciuta di organizzazione di volontariato ed è organizzata ai sensi dell'art. 32 e seguenti d.lgs. 117/2017;

Fino alla data di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), di cui al d.lgs. 117/2017, o ai Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti in base alle norme previgenti, la denominazione sociale sarà "PRIMAURORA O.D.V.".

L'Associazione ha sede in Torre del Greco (NA) alla via Vittorio Veneto n°26. Il trasferimento della sede legale, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifiche al presente Statuto.

Art. 2 - Scopi sociali

L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto, ed intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione ha per scopo esclusivo o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione si propone di perseguire le finalità innanzi indicate attraverso lo svolgimento delle seguenti di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi (ex art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (le seguenti lettere si riferiscono al suddetto art. 5):

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Nello specifico l'associazione svolge le seguenti attività:

- 1) Educazione ambientale in collaborazione con enti ed istituzioni e con istituti scolastici di ogni ordine e grado, anche mediante escursioni didattiche e laboratori green
 - 2) Attività culturali, di diversa natura e tipologia (es. convegni, manifestazioni ecc.) di interesse sociale e con finalità educative, inerenti diverse tematiche, con particolare attenzione a quelle dell'ecologia e dell'ambiente, in linea con le finalità del presente statuto, volte a educare, sensibilizzare le comunità e divulgare i temi della tutela ambientale
 - 3) Redazione e/o programmazione e/o pianificazione e/o esecuzione di progetti e/o piani di educazione, istruzione e formazione professionale con particolare attenzione ai temi della didattica verde
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e

pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

Nello specifico l'associazione svolge le seguenti attività:

- 1) Sensibilizzazione della cittadinanza e delle comunità mediante eventi di volontariato quali ad esempio cleanup, giornate dedicate all'ambiente, seminari itineranti sul tema
 - 2) Interventi finalizzati alla salvaguarda e miglioramento delle condizioni ambientali quali ad esempio attività di riforestazione, rinaturalizzazione, cura e gestione di spazi verdi, urbani ed extraurbani, comprese aree naturalistiche e forestali
 - 3) Progetti ed interventi di rivalorizzazione e riqualificazione di spazi verdi urbani ed extraurbani, comprese aree naturalistiche e forestali, anche al fine di ripristino post incendio. Tale attività può svolgersi anche mediante la presa in gestione delle suddette aree.
 - 4) Monitoraggio ambientale volto alla segnalazione di criticità alle autorità ed enti competenti
 - 5) Progettazione e/o esecuzione di interventi, attività e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali
 - 6) Controllo, sorveglianze e monitoraggio del territorio nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente
 - 7) Progettazione e/o programmazione e/o pianificazione e/o esecuzione di interventi, attività e servizi finalizzati alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

Nello specifico l'associazione svolge le seguenti attività:

- 1) Interventi di rivalorizzazione e riqualificazione di spazi urbani
 - 2) Interventi di tutela e valorizzazione di beni appartenenti al patrimonio culturale e paesaggistico, compresa la messa a dimora di alberi e piante
 - 3) Progettazione e/o programmazione e/o pianificazione e/o esecuzione di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

Nello specifico l'associazione svolge le seguenti attività:

- 1) Monitoraggio ambientale mediante rilievi di parametri ambientali quali ad esempio suolo, acqua, aria;
 - 2) Monitoraggio ambientale anche ai fini di tutela e conservazione della Natura e rilievi faunistici e floristico, anche in collaborazione con enti ed istituti di ricerca
 - 3) Redazione e/o programmazione e/o pianificazione e/o esecuzione di progetti e/o piani di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, culturale ed ambientale
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Nello specifico l'associazione svolge le seguenti attività:

- 1) Redazione di elaborati e riviste relativi alle tematiche sociali, culturali, ambientali e naturalistiche
 - 2) Organizzazione di eventi ed attività culturali, artistiche, coreutico-musicali e ricreative aventi come finalità quelle dello statuto dell'associazione stessa. Tra questi sono previsti anche attività ludico-ricreative per bambini e ragazzi
 - 3) Redazione e/o programmazione e/o pianificazione e/o esecuzione di progetti e/o piani inerenti ad attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale
 - 4) Redazione e/o programmazione e/o pianificazione e/o esecuzione di progetti e/o piani inerenti la promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale ed ambientale;

Nello specifico l'associazione svolge le seguenti attività:

- 1) Escursioni naturalistiche e di ecoturismo
 - 2) Promozione del turismo sostenibile e responsabile
 - 3) Visite organizzate in luoghi dal particolare valore culturale, sociale ed ambientale
 - 4) Redazione e/o esecuzione di progetti e/o programmi e/o piani inerenti attività turistiche di interesse sociale, culturale ed ambientale
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Nello specifico l'associazione svolge le seguenti attività:

- 1) Organizzazione di attività associative rivolte ai giovani e giovanissimi con finalità formative sulle tematiche ambientali e sociali
 - 2) Redazione e/o esecuzione di progetti e/o programmi e/o piani di formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa
 - 3) Redazione e/o esecuzione di progetti e/o programmi e/o piani di formazione extrascolastica e di avvicinamento dei più giovani al mondo del volontariato e del lavoro
- h) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

Nello specifico l'associazione svolge le seguenti attività:

- 1) Orti sociali e didattici e laboratori green
 - 2) Laboratori rurali ed agro-sociali con finalità di riscoperta e rivalorizzazione di usi e tradizioni delle civiltà contadine
 - 3) Attività di promozione, valorizzazione e rivalutazione delle attività rurali locali sia inerenti il settore agro-forestale sia quello dell'artigianato tipico locale;
 - 4) Redazione e/o esecuzione di progetti e/o programmi e/o piani di agricoltura sociale
- i) protezione civile ai sensi del Decreto Legislativo 2 Gennaio 2018 n° 1 e ss.mm.ii

Nello specifico l'associazione svolgerà le seguenti attività:

1) Prevenzione non strutturale diretta ad evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti ad eventi calamitosi consistente in:

- Allertamento, monitoraggio e sorveglianza degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio
- Pianificazione di protezione civile a supporto delle Autorità Comunali e Regionali di Protezione Civile
- Formazione e acquisizione di competenze degli operatori volontari
- Diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento di istituti scolastici, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di auto protezione da parte dei cittadini
- Informazione della popolazione sugli scenari di rischio e relative norme di comportamento
- Promozione e organizzazione di esercitazioni ed altre attività formative ed addestrative, anche con il coinvolgimento delle comunità, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile

2) Gestione delle emergenze mediante misure ed interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto

3) Attività di recupero e soccorso, anche di tipo montano

4) Attività di Antincendio boschivo in fase di previsione, prevenzione e lotta attiva, anche mediante interventi di selvicoltura preventiva, divulgazione e sensibilizzazione sulla tematica AIB

5) Attività di direzione delle operazioni di spegnimento mediante formazione di personale qualificato e formato a tale scopo (DOS)

6) Prevenzione dei rischi ai fini della pianificazione di protezione civile

7) Redazione e/o esecuzione di progetti e/o piani e/o programmi di protezione civile, anche e soprattutto nell'ambito della previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi

j) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

Nello specifico l'associazione svolge le seguenti attività:

1) Gestione e riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata con finalità sociali, culturali e di rivalorizzazione ambientale

2) Redazione e/o esecuzione di progetti e/o piani e/o programmi mirati alla riqualificazione di beni pubblici con particolare attenzione agli aspetti ambientali e naturalistici

k) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art 1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n 328 e successive modificazioni, e interventi servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104, e alla legge 22 Giugno 2016 n 112 e successive modificazioni

Nello specifico l'associazione svolge le seguenti attività:

1) Organizzazione di servizi sociali ed assistenziali, per il sostegno di persone anziane e con disabilità, migranti e richiedenti asilo, cittadini in situazioni di disagio e/o a rischio di esclusione sociale, e comunque anche in condizioni temporanee di difficoltà

- 2) Accoglienza di persone, soprattutto minori, sottoposti all'istituto della messa alla prova, nonché ai percorsi di giustizia ripartiva in accordo con le strutture del Ministero della Giustizia
- 3) Educazione dei giovani con particolare riferimento alla legalità ed ai valori della convivenza civile
- 4) Favorire e promuovere programmi ed interventi di aiuto a persone soggette a dipendenze quali ad esempio alcol, droghe ed altro;

L'associazione può svolgere attività diverse (ex art. 6 D.Lgs. 117/2017), secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Per l'attuazione dei propri scopi l'Associazione potrà assumere in proprio la gestione di impianti sportivi e ricreativi e di immobili in generale, fondi rurali e forestali, curandone tutti gli aspetti collaterali, nonché organizzare corsi, manifestazioni ed eventi in genere.

L'Associazione potrà effettuare, presso le proprie sedi sociali/istituzionali, la somministrazione di bevande ed alimenti ai propri associati e/o terzi nonché gestire un punto ristoro nel rispetto delle relative norme fiscali, sanitarie e previa le, eventuali e necessarie, autorizzazioni.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

L'associazione potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione potrà svolgere tutte le suddette attività connesse e dipendenti e comunque rientranti nell'ambito dell'attività principali innanzi elencate; Dette attività saranno, comunque, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio e saranno strumentali e secondarie rispetto alle attività principali e disciplinate, sul profilo contabile, con apposito rendiconto.

Art.3 - Patrimonio sociale

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, dalle attività diverse e dalle attività di raccolta fondi.

Il patrimonio sociale è formato, anche, dai contributi versati dai soci sia all'atto della costituzione o della successiva adesione che durante lo svolgimento del rapporto associativo (come previsto, anche, dall'art. 85 del D.Lgs. 117/2017), da beni mobili ed immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi (pubblici o privati). L'associazione potrà aumentare il proprio patrimonio sociale sino al minimo indicato dalla legge per ottenere l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica la cui richiesta è a discrezione dell'organo direttivo. Come previsto dall'art. 8 co. 1 D.Lgs

117/2017, il patrimonio dell'Ente del Terzo settore è utilizzato ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.4 - Le entrate dell'Associazione

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative annue o periodiche dei soci;
- b) quote aggiuntive per il pagamento di corrispettivi specifici, connessi all'attività istituzionale;
- c) eventuali contributi di enti pubblici o privati;
- d) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse;
- e) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società ed enti pubblici o privati;
- f) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali nonché diverse ma strumentali e secondarie alle attività di interesse generale;
- g) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento di fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art.5 - L'esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 01 gennaio e si chiude il 31 dicembre del medesimo anno.

Il Consiglio direttivo predispone la bozza di rendiconto economico-finanziario (o del bilancio di esercizio ed, eventualmente, sociale), documentando il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per lo svolgimento del suddetto compito il Consiglio Direttivo si riunirà entro il medesimo termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e, comunque, prima della riunione assembleare convocata per la relativa approvazione.

I rendiconti (compresi quelli delle raccolte fondi) e/o bilanci inerenti l'anno sociale precedente saranno depositati presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

Art.6 - Ammissione all'associazione

Il numero dei soci è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di Volontariato che ne condividono gli scopi e le finalità. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o anche altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% cinquanta del numero dell'organizzazione di volontariato

Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare la domanda di ammissione firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Le domande di ammissione contengono i dati anagrafici dell'aspirante socio nonché una dichiarazione di accettazione e prese visione dello statuto sociale e di eventuali regolamenti; l'aspirante socio si obbliga, con la presentazione della domanda, al rispetto dello statuto sociale, degli eventuali regolamenti, degli statuti di enti o reti associative ai quali l'associazione aderisce nonché al pagamento della quota sociale e/o delle altre quote previste dall'associazione. Le domande, così composte e recanti anche il trattamento privacy, vengono esaminate ed approvate o respinte dal Consiglio Direttivo. In caso di accettazione della domanda il nominativo del

richiedente verrà trascritto nel libro soci dell'associazione nel corso della prima riunione utile del Consiglio Direttivo. In caso di diniego, da comunicarsi all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il richiedente può appellarsi all'Assemblea dei soci, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello; il suddetto giudizio sarà reso entro 60 giorni a decorrere dalla presentazione dell'appello. In caso di accettazione, il Consiglio Direttivo dovrà provvedere a ratificare l'ammissione, nella sua prima riunione utile.

Nelle more della valutazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo l'aspirante socio potrà frequentare la sede sociale e partecipare alle attività sociali.

La quota associativa è stabilita dal Consiglio Direttivo; non è restituibile, trasmissibile o rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato aderente. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

Non sono ammessi soci a carattere temporaneo. Ogni socio può richiedere, espressamente, di visionare i libri sociali dell'associazione presentando apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo (o all'apposito organo i cui documenti si vuole controllare) il quale si dovrà esprimere in merito entro 30 giorni dalla richiesta; In caso di silenzio da parte del Consiglio Direttivo la richiesta si intende accettata ed il socio potrà visionare i libri sociali presso la sede dell'associazione per un periodo massimo di 48 ore con la presenza di, almeno, un consigliere o suo delegato.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota sociale, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Art. 7 - Qualifica di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissione/recesso;
- b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi;
- c) per il venir meno dei requisiti necessari all'ammissione;
- d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti lesivi degli interessi sociali;
- e) per morte.

Le esclusioni di cui alle lettere b) - c) verranno sancite dal Consiglio Direttivo previo preventivo avvertimento al socio, il quale potrà sanare la sua posizione con il versamento della quota dovuta e/o fornendo i requisiti necessari all'ammissione.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di esclusione/radiazione deve essere comunicato tempestivamente al socio mediante lettera raccomandata/pec/e.mail o comunicazione a mezzo social network (facebook, WhatsApp etc); il socio potrà ricorrere all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, inviando al Presidente dell'associazione apposito reclamo con le medesime modalità indicate per la comunicazione del provvedimento di esclusione/radiazione.

Il socio che vuole dimettersi/recedere deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni dalla fine dell'anno sociale. I soci possono mettere a disposizione dell'associazione, gratuitamente, beni (es. immobili) e servizi (es. consulenze), in linea con quelle che sono le finalità associative. Le quote versate all'Associazione non verranno rimborsate in alcun caso al socio che abbia perso la sua qualifica per i motivi innanzi indicati. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

In caso di radiazione il socio non potrà presentare nuova domanda di ammissione.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, l'Organo di Controllo ove nominato. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 9 - Assemblee

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente, d'intesa con il Consiglio Direttivo, ordinariamente almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione può essere effettuata mediante lettera indirizzata ai singoli soci/associati e/o con avvisi affissi nella sede sociale e/o sulla pagina internet o social dell'associazione e/o con raccomandata a mano e/o a mezzo mail/ pec o sms o altra forma di comunicazione tramite social media (facebook - instagram - whatsapp etc.). La modalità di convocazione scelta, tra quelle precedentemente indicate, dovrà espletarsi almeno quindici giorni prima della data di convocazione. Gli inviti e gli avvisi devono specificare la data e l'ora della prima e/o della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno dei lavori.

Possano intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci regolarmente iscritti nell'apposito libro soci da almeno tre mesi purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni, regolarmente iscritti nell'apposito libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento delle quote associative, potranno esercitare il diritto di voto a mezzo di coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela;

I soci non in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di elettorato attivo e passivo.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale e comunque con voto palese.

È possibile lo svolgimento dell'assemblea, con l'annessa partecipazione ed esercizio del diritto di voto palese e simultaneo da parte di tutti i soci, anche per via telematica (ad es. tramite Skype, whatsapp, Zoomect); l'identità del socio sarà riconosciuta dal Presidente previa esibizione telematica di un documento valido di riconoscimento; in tal caso il segretario redigerà apposito verbale delle presenze (telematiche e reali) che verrà, poi, sottoscritto da tutti i soci che hanno preso parte; per i soci che hanno partecipato in via telematica, la sottoscrizione del verbale dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data dell'assemblea o, comunque, alla prima occasione utile. Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Sarà cura del segretario far pervenire ad ogni socio l'apposito verbale di presenza e riceverne copia firmata.

Art. 10 - Compiti delle Assemblee

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario / il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quando ciò sia obbligatorio per legge) dell'anno trascorso entro 120 giorni dalla chiusura dell'anno sociale precedente;

- eleggere e revocare il Presidente, il Consiglio Direttivo ed ogni altro, eventuale, organo sociale, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sull'approvazione di regolamento interno
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 11 - Rapporti tra lavoratori ed associazione

L'Associazione, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 117/2017 potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 12 - Rapporti con i volontari

L'associazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 si può avvalere della collaborazione di soggetti volontari nei modi e nelle forme previste dal citato articolo.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione di volontariato potrà ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 13 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria, tranne il primo che viene nominato nell'atto costitutivo, ed è composto, in maggioranza, da associati persone fisiche.

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni cinque anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di

diritto. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati. I membri del Consiglio sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi e possono, successivamente, ricoprire nuovamente la carica; tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti se presente. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri, ordinari e straordinari, spettanti al Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione, nonché l'individuazione delle, eventuali, attività diverse, secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e dei volontari (con l'indicazione, in caso di rimborso delle spese, dei criteri seguiti per il riconoscimento degli stessi) nonché il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario / bilancio di esercizio (ed eventualmente del bilancio sociale) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- l'eventuale decisione di richiedere l'acquisizione della personalità giuridica dell'ente;
- l'eventuale presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci e sulla loro esclusione/radiazione;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 15 - Assemblee del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di due terzi dei membri del Consiglio e, comunque, almeno due volte all'anno. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto (e.mail, pec, sms) o anche tramite pubblicazione sul sito internet o pagina social dell'associazione o comunicazione a mezzo social network (facebook-whatsapp-messenger etc) da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. È valida, altresì, la convocazione orale se partecipano all'assemblea tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente in prima convocazione con l'intervento di metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, subentra con eguali funzioni e prerogative il Vicepresidente o, in mancanza, il Consigliere più anziano di nomina e successivamente di età. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; quest'ultimo viene nominato ad apertura di ogni riunione e redige il verbale. Le riunioni si possono tenere anche con strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che il Presidente possa accertare l'identità degli intervenuti e quest'ultimi possano partecipare attivamente alle discussioni ed al voto.

Art. 16 - Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione nei confronti dei terzi. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni cinque anni. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché tutti i rapporti con enti, società ed istituti sia pubblici che privati. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. Il Presidente potrà, inoltre, direttamente svolgere per conto dell'associazione le seguenti operazioni senza il preventivo consenso del Consiglio Direttivo: compravendita dei prodotti/servizi necessari all'espletamento dell'attività istituzionale; intrattenere rapporti con istituti di credito e svolgere operazioni bancarie di qualsiasi tipologia ed importo; stipula di contratti commerciali di qualsiasi tipo; stipula di contratti di sponsorizzazione; assunzione di personale e loro licenziamento; nomina e revoca di consulenti e di collaboratori; comunicazioni sociali e adempimenti relativi.

Per i pagamenti e gli incassi delle quote sociali il Presidente è aiutato dal Tesoriere. Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 17 - Il Segretario

Il Segretario predispone, anche con l'aiuto di professionisti, lo schema del rendiconto economico e finanziario della gestione dell'Associazione (o bilancio di esercizio / sociale), tiene aggiornato il libro dei soci, i libri ed i documenti contabili, compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo collaborando per la buona riuscita di tutte le attività.

Art. 18 - Il Tesoriere

Il Tesoriere si occupa dell'incasso delle quote sociali, del pagamento delle utenze e di ogni altra spesa riguardante le attività dell'Associazione. Le figure del segretario e del tesoriere possono essere ricoperte dalla medesima persona.

Art. 19 - il Vice-Presidente

Il Vicepresidente è eletto dall'assemblea ordinaria dei soci, dura in carica cinque anni ed in caso di impedimento del presidente lo sostituisce nelle sue funzioni.

Art. 20 - Organo di controllo

L'associazione nominerà, tramite l'assemblea ordinaria dei soci, un organo di controllo, anche monocratico, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000,00 euro; ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000,00 euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità. Il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

Al componenti dell'organo di controllo si applicherà l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti dovranno essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigilerà sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione.

Esso eserciterà inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Per quanto non indicato si rinvia all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21 - Organo di revisione legale dei conti

E' nominato dall'assemblea ordinaria dei soci solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 22 - Libri sociali obbligatori

L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017 ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- eventuale e solo se ritenuto e/o reso obbligatorio dalla normativa in materia, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 23 - Durata e scioglimento

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, che provvede, anche, alla nomina di un liquidatore. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell' Ufficio Regionale Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 24 - Normativa di riferimento

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio

2017 n. 117 (codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice
Civile

Luogo e data
Torre del Greco 19/01/2026

Il presidente

St. Sam

Il segretario verbalizzante

MM D. D. D.